DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1038

Schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB). Aggiornamento.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012 ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ivi compresi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 106/2012, fra gli organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali figura il Direttore generale, che detiene la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il Direttore generale è nominato, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute ed "è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni".

Al comma 9 dello stesso articolo si specifica inoltre che al Direttore generale "si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo".

Con Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e con l'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014 si è provveduto al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

L'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 disciplina il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), definendolo al comma 4 "esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta". Il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato assegnati al Direttore generale dell'Istituto, da effettuarsi decorsi diciotto mesi dalla nomina, mentre il comma 7 stabilisce che "il trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori generali delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale. Il compenso può essere integrato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, da un'ulteriore quota sulla base dei risultati gestionali ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione".

Il comma 8 prevede inoltre che il Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore generale dell'IZSPB "nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione".

L'art. 13 delle stesse Leggi regionali, infine, dispone che il Direttore generale dell'Istituto "è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assunti nella programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità delle prestazioni", prevedendo una puntuale declaratoria dei compiti posti in capo alla figura del medesimo Direttore generale.

Con Deliberazione n. 1031/2015, rettificata con successiva D.G.R. n. 1461/2015, la Giunta Regionale della

Puglia aveva approvato lo schema di contratto da stipularsi con il Direttore generale dell'IZSPB, il quale all'art. 6 (Compenso) quantificava il trattamento economico del Direttore generale dell'Istituto — sulla base della previsione contenuta dell'innanzi citato art. 12, comma 7 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 — in analogia a quello dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR "con le decurtazioni previste dall'art. 61, co. 14 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, nonché dall'art. 6, co. 3 del D.L. 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 (cui la Regione Puglia si è adeguata con Legge Regionale n. 1 del 4/1/2011) come da ultimo modificata con Decreto Legge n. 192/2014".

Di recente, con la D.G.R. n. 911 del 13/6/2017, la Giunta Regionale pugliese ha rideterminato il trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia eliminando la decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008, richiamata espressamente nel citato art. 6 (Compenso) dello schema di contratto, e prevedendo che il Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata percepisca un compenso annuo corrispondente a quello della seconda fascia di retribuzione stabilita nella stessa Deliberazione e dunque pari ad € 125.000,00.

Occorre inoltre aggiornare ed integrare lo schema di contratto in oggetto con l'evoluzione normativa in materia, con specifico riferimento alle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico di Direttore generale nonché alla valutazione di metà mandato.

Tutto ciò premesso, si propone di aggiornare lo schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), Allegato 1 al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

### COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### La GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

• Di approvare l'aggiornamento dello schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), Allegato 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

### SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR

Il presente allegato si compone di complessive n. 5 pagine, esclusa la presente.

Il Dirigente di Sezione (Giovanni Campobasso)

ALLEGATO 1



1.

### REGIONE PUGLIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA (I.Z.S.P.B.).

Premesso che i Presidenti della Regione Puglia e della Regione Basilicata con decreto n					
Visti il D.Lgs. n. 270/1993 ed il D.Lgs. n. 106/2012 in materia di Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché la Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e l'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 recanti disciplina dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (IZSPB);					
Tenuto conto che il dott					
Tutto ciò premesso:					
Tra					
I dott, nato a il, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente protempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33					
е					
dott, nato ail, nato ail, residente a, C.F, nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.) con Decreto dei Presidenti della Regione Puglia e della Regione Basilicata n del					
Si conviene e si stipula quanto segue:					
ART. 1 (OGGETTO)					
La Regione Puglia, di concerto con la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.					



	nonché dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata al dott.						
	ART. 2 (NATURA DELL'INCARICO)						
1	Il dott si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'I.Z.S.P.B., le funzioni stabilite dal D.Lgs. 106/2012 e dalle leggi regionali della Puglia e della Basilicata vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale della Puglia e della Basilicata.						
	ART. 3 ( <i>RESPONSABILITÀ</i> )						
1.	Il dott si impegna a rispettare le disposizioni normative e gli atti programmatori sia nazionali che regionali della Puglia e della Basilicata, nonchè a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione regionale.						
2.	Il dott, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.						
3.	Il dott è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.						
	ART. 4 ( <i>OBIETTIVI</i> )						
1.	Il dott è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il decreto inter-presidenziale di nomina nonchè degli obiettivi gestionali annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 9, co. 2 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014.						
	ART. 5 (VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)						
1.	Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dello stesso incarico fino alla sua naturale scadenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 6 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 e dell'art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.						
2.	La predetta valutazione viene effettuata dal Presidente della Regione Puglia d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale, nonché sulla base di eventuali relazioni degli Uffici o Servizi competenti in materia delle Regioni Puglia e Basilicata.						
	ART. 6 (COMPENSO)						
1.	Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, nonché con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente – un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia.						

2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) e quote mensili posticipate di identico ammontare.

- 3. Spetta altresì al Direttore generale, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
- 4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 7 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 e dell'art. 1, co. 5 e 5-bis del D.P.C.M. n. 502/1995 di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del grado di realizzazione degli obiettivi gestionali annuali di cui all'art. 4, co. 1 del presente contratto.

## ART. 7 (DURATA)

- L'incarico ha durata di anni cinque, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, a decorrere dalla data dell'insediamento ed è rinnovabile per una sola volta.
- In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. \_\_\_\_\_\_ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, ai Presidenti della Giunta Regionale della Puglia e della Basilicata.

# ART. 8 (DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

- 1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo nonchè nel caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata di concerto previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 risolvono il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedono alla sostituzione del medesimo Direttore.
- 2. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012, il provvedimento di scioglimento determina la contestuale decadenza del Direttore generale.
- L'esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, determinando l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico del Direttore generale, comporta la risoluzione del presente contratto e la conseguente decadenza dello stesso Direttore, secondo le procedure di cui al precedente comma 1.
- 4. In tutti i casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo (compresi la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto e le dimissioni) previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.
- 5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
- 6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 3 del presente articolo.
- 7. Nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale che si protragga oltre sei mesi, i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata di concerto previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 risolvono il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedono alla sostituzione del medesimo Direttore.

### ART. 9 (Tutela Legale)

- 1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d'interessi ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
- In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

### ART. 10 (NORMA FINALE E DI RINVIO)

- Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dai Decreti legislativi n. 270/1993 e n. 106/2012 e dalla normativa regionale della Puglia e della Basilicata vigente in materia, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo terzo, del Codice civile.
- 2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

## ART. 11 (REGISTRAZIONE)

- 1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li .....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL DIRETTORE GENERALE					
APPROVAZIONE ESPRESSA						
Il sottoscritto dott						
Bari, lì						
	Il Direttore Generale					

TRAT	TAMENTO	DELDATI	PERSONAL	ı
	17 110121010	DLIDAII	FERSUNAL	8

Il sottoscritto dott. dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – "Codice privacy", personali per le finalità correlate al presente contratto	, preso atto dell'informativa ricevuta ai sens autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dat
Bari, Iì	
	Il Direttore Generale

